

ATTIVITA' FUNERARIA
-IN VIGORE IL NUOVO REGOLAMENTO REGIONALE N. 4/2022-

Dallo scorso 17 giugno è entrato in vigore il Regolamento regionale n. 4 del 14/06/2022 in tema di attività funebre, quale provvedimento attuativo del [Titolo VI bis della Legge regionale 33/2009](#), in sostituzione del precedente Regolamento regionale n. 6/2004.

Il provvedimento è stato pubblicato nel BURL Supplemento speciale n. 24 del 16/06/2022.

Nel rimandare per i dettagli al [testo completo del provvedimento](#), se ne riassumono di seguito gli elementi di maggiore attinenza per gli Uffici comunali preposti alle attività commerciali e produttive.

AVVIO DELL'ATTIVITA'
(Art. 2)

L'avvio dell'attività funebre è assoggettato alla presentazione di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (Scia), da indirizzare allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune in cui sono localizzate le sedi legali, operative o secondarie dell'Impresa.

Alla Scia sono assoggettate sia le Imprese funebri non ricadenti nella tipologia dei "Centri Servizi", sia le realtà imprenditoriali che, per converso, sono assimilabili a quest'ultima categoria di operatori funerari.

REQUISITI MINIMI
(Art. 3)

1 - Impresa funebre non in possesso dei requisiti minimi di "Centro Servizi"

La Scia, qualora sia presentata da un Impresa che svolge l'attività funebre senza configurarsi come "Centro Servizi", deve contenere una dichiarazione in cui si assicura la ricorrenza dei requisiti minimi previsti dall'articolo 74 comma 3 della Legge regionale 33/2009, di seguito indicati:

- a) una sede destinata al disbrigo delle pratiche amministrative, alla vendita di casse e articoli funebri e ad ogni altra attività connessa al funerale;
- b) un carro funebre;
- c) un'autorimessa;

- d) un direttore tecnico in possesso degli specifici requisiti formativi, dotato di poteri direttivi, responsabile dell'attività funebre con particolare riguardo dello svolgimento delle pratiche amministrative e della trattazione degli affari;
- e) per ogni ulteriore sede eventualmente aggiunta alla prima: un addetto in possesso dei previsti requisiti formativi, assunto con regolare rapporto di lavoro ed in persona diversa da quella utilizzata per la sede principale o per altre eventuali sedi.

L'ulteriore addetto deve essere abilitato alla trattazione delle pratiche amministrative e degli affari in rappresentanza dell'impresa, nonché essere incaricato di mantenere i rapporti, con titolarità nella negoziazione degli affari, con i clienti e con il pubblico;

- f) almeno quattro operatori funebri o necrofori, con regolare rapporto di lavoro continuativo e permanente, in base a quanto previsto dal CCNL di categoria e in possesso dei relativi requisiti formativi.

Il monte ore annuo di lavoro corrispondente all'impiego di quattro necrofori con regolare rapporto di lavoro a tempo pieno può essere garantito anche con un maggior numero di necrofori, qualora assunti con regolare rapporto di lavoro a tempo parziale.

La disponibilità del carro funebre, dell'autorimessa e di operatori necrofori può essere assicurata dall'Impresa anche non in proprio, bensì avvalendosi di un contratto d'appalto stipulato, in via esclusiva e continuativa, con un Centro Servizi abilitato ad operare ai sensi dell'art. 74 bis della Legge regionale 33/2009.

Il predetto contratto d'appalto, da allegare obbligatoriamente alla Scia, deve soddisfare tutte le seguenti condizioni:

- Durata minima di un anno;
- Registrazione preventiva presso l'Agenzia delle Entrate ai fini fiscali;
- Successiva registrazione anche presso la Camera di Commercio competente per territorio. Quest'ultimo adempimento si intende perfezionato mediante la messa a disposizione nel fascicolo d'Impresa, da parte del Suap, della Scia e della relativa documentazione. L'inserimento del contratto all'interno del

fascicolo d'Impresa deve inoltre essere annotato nel Repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA), tenuto dalla Camera.

L'Impresa funebre è tenuta a notificare il Comune in merito a tutte le variazioni intervenute nel contratto, al fine di consentire l'aggiornamento del fascicolo d'Impresa ed il conseguente allineamento dei dati con il REA camerale.

La dotazione di un'unica autofunebre e di quattro necrofori è ammissibile, in proprio o mediante appalto esclusivo con un Centro Servizi, qualora l'Impresa funebre svolga un massimo di 560 servizi all'anno (è consentito un margine incrementale di tolleranza pari al 20%).

Qualora sia superata la soglia sopra indicata, anche tenendo conto del margine di tolleranza, l'Impresa funebre dovrà assicurare la disponibilità, in proprio o mediante contratto di appalto con un Centro Servizi, di un ulteriore carro funebre e di altri quattro necrofori.

L'Impresa funebre è tenuta ad incrementare ulteriormente la disponibilità di autofunebri ed operatori necrofori, sempre tenendo conto del margine del 20%, in caso di superamento di successivi scaglioni di 560 servizi annui.

L'Impresa, inoltre, è comunque obbligata ad assicurare un numero di autorimesse adeguato alla disponibilità di carri funebri.

L'Impresa funebre, infine, è tenuta a comunicare al Comune qualsiasi variazione intervenuta in ordine all'ampliamento o alla riduzione del proprio organico di mezzi, rimesse o personale.

2 - Impresa funebre qualificabile come "Centro Servizi"

La Scia, qualora sia presentata da un Impresa che svolge l'attività funebre con dotazioni tali da configurarsi come "Centro Servizi", deve contenere una dichiarazione in cui si assicura il possesso, in proprio, dei requisiti minimi previsti dall'art. 74 bis della Legge regionale 33/2009, di seguito elencati:

- due carri funebri;
- un'autorimessa;

- almeno otto operatori funebri o necrofori, con regolare rapporto di lavoro continuativo e permanente, in base a quanto previsto dal CCNL di categoria e in possesso dei relativi requisiti formativi.

Il monte ore annuo di lavoro corrispondente all'impiego di quattro necrofori con regolare rapporto di lavoro a tempo pieno può essere garantito anche con un maggior numero di necrofori, qualora assunti con regolare rapporto di lavoro a tempo parziale.

I predetti requisiti minimi devono essere assicurati qualora il Centro Servizi svolga un massimo di 1.120 servizi all'anno (è ammissibile un margine incrementale di tolleranza pari al 20%).

Qualora sia superata la soglia sopra indicata, anche tenendo conto del margine di tolleranza, il Centro Servizi dovrà assicurare la disponibilità, sempre in proprio, di un ulteriore carro funebre e di altri quattro necrofori.

Il Centro Servizi è tenuto ad incrementare ulteriormente la propria disponibilità di autofunebri ed operatori necrofori, sempre tenendo conto del margine del 20%, in caso di superamento di successivi scaglioni di 560 servizi annui.

Il Centro, inoltre, è comunque tenuto ad assicurare un numero di autorimesse adeguato alla propria disponibilità di carri funebri.

Il Centro, infine, è tenuto a comunicare al Comune qualsiasi variazione intervenuta in ordine all'ampliamento o alla riduzione del proprio organico di mezzi, rimesse o personale.

REQUISITI DI ONORABILITA' E REGIMI DI INCOMPATIBILITA' **(Art. 4)**

L'esercizio dell'attività funebre, sotto il profilo dei requisiti di onorabilità, è precluso ai soggetti che versino anche in una sola delle condizioni di seguito indicate:

- 1) Sentenza di condanna definitiva, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale (*cd. "patteggiamento"*), per reati contro la fede pubblica, la pubblica amministrazione, il patrimonio, il commercio o per qualsiasi altro reato non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore nel

minimo a tre anni, salvo che sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione;

- 2) Interdizione dall'esercizio di una professione o dagli uffici direttivi di imprese;
- 3) Applicazione, in corso di vigenza, di una delle misure previste dal decreto legislativo 159/2011 (Codice Antimafia).

Non è inoltre consentito l'esercizio dell'attività funebre, sotto il profilo dell'incompatibilità, ad Imprese che svolgono anche una sola delle seguenti attività:

- a) gestione dei servizi cimiteriali istituzionali, ivi compresa quella connessa a depositi di osservazione ed impianti di cremazione;
- b) servizio obitoriale;
- c) gestione delle camere mortuarie delle strutture sanitarie, socio assistenziali, di ricovero e cura ed assimilate, sia pubbliche sia private;
- d) servizio di ambulanza e trasporto malati;
- e) servizi di ambito necroscopico, intendendosi per tali la gestione di servizi mortuari di strutture sanitarie e assimilabili e di depositi di osservazione e obitori, nonché la fornitura a questi di servizi diversi dal trasporto funebre;
- f) Servizio di ambulanza, di attività di trasporto sanitario semplice, trasporto sanitario e soccorso sanitario extraospedaliero e di ogni trasporto ad esso assimilabile, nonché l'esercizio di ogni altro servizio parasanitario, socio assistenziale o assimilabile. Non possono esercitare l'attività funebre, anche in qualità di soli soci, i soggetti che gestiscono servizio di ambulanza e di ogni trasporto ad esso assimilabile, nonché ogni altro servizio parasanitario, socio-assistenziale o assimilabile;

REQUISITI PROFESSIONALI

(Art. 5)

Il Regolamento conferma l'obbligo di percorsi formativi a carattere professionalizzante, distinti per moduli, nei riguardi dei Direttori Tecnici, degli Addetti alla trattazione degli affari e degli Operatori Necrofori.

Permangono in validità le abilitazioni professionali conseguite all'esito di percorsi formativi conclusi o avviati entro il 17 giugno 2022, data di entrata in vigore del nuovo Regolamento.

Un apposito Decreto della competente Direzione Generale di Regione Lombardia definirà gli standard dei nuovi percorsi professionalizzanti da avviare dopo il predetto termine, ai fini del loro accreditamento nel sistema formativo regionale.

OBBLIGHI DI TRASPARENZA

(Art. 6)

Le Imprese Funebri sono tenute all'esposizione delle tariffe nei locali destinati alla ricezione dell'utenza e ad illustrare in maniera trasparente i costi finali del servizio.

E' vietata ogni forma di procacciamento o intermediazione nell'attività funeraria, anche attraverso piattaforme telematiche.

Il conferimento dell'incarico e la negoziazione del contratto devono aver luogo presso la sede dell'Impresa, o altro luogo indicato dai familiari del defunto, con divieto assoluto di utilizzare obitori, strutture sanitarie e sociosanitarie ed uffici pubblici.

TRASPORTO E SIGILLO DEL FERETRO

(Artt. 8-9)

Il sigillo apposto al feretro deve recare gli estremi del titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività funeraria rilasciato all'Impresa.

E' vietato il trasporto effettuato in maniera congiunta tra più Imprese funebri, salvo il caso di successione di una pluralità di Imprese nelle varie fasi di trasporto.

CASE FUNERARIE

(Art. 10)

Sono fatte salve le abilitazioni conseguite dalle Case Funerarie alla data del 17 giugno 2022.

A partire dalla predetta data di entrata in vigore del nuovo Regolamento, le Imprese abilitate all'esercizio dell'attività funebre, qualora intendano aprire anche una Casa Funeraria, dovranno presentare l'apposita Scia contemplata dall'art. 70-bis della Legge regionale 33/2009, attenendosi ai requisiti localizzativi, infrastrutturali e di servizio puntualmente declinati nell'articolo 10 del Regolamento medesimo, nonché nel connesso Allegato I.

STRUTTURE PER LA SEPOLTURA DI ANIMALI DI AFFEZIONE

(Art. 33)

La realizzazione e l'utilizzo di aree e spazi per la sepoltura di animali di affezione è assoggettata ad apposita autorizzazione comunale, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di sottoprodotti di origine animale e, per quanto applicabile, ai criteri indicati nell'Allegato II al nuovo Regolamento.

Trovano inoltre applicazione i vincoli distanziometrici fissati dal nuovo Regolamento, costituiti da una fascia di rispetto di 25 metri, nonché quelli previsti dall'art. 338 del Regolamento di attuazione del Testo Unico delle Leggi Sanitarie.